



R.G. n. 92000071/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa [REDACTED] ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 92000071/02010 R.G. (già ex Sezione Distaccata di Altamura) vertente

T R A

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED] presso il cui studio sito in Gravina in Puglia alla [REDACTED] ha eletto domicilio, giusta mandato in atti

- ATTRICE -

E

[REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED] presso il cui studio sito in Gravina in Puglia alla [REDACTED] hanno eletto domicilio, giusta mandato in atti

- CONVENUTI -

NONCHE'

[REDACTED] e [REDACTED], rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED] presso il cui studio sito in Gravina in Puglia alla [REDACTED] hanno eletto domicilio giusta mandato in atti

- CONVENUTI -

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 21.02.2022 e nei rispettivi scritti difensivi



MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009 n.69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una *concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*, nonché omettendo lo svolgimento del processo.

La causa ha ad oggetto la domanda proposta da [REDACTED] al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa delle violenze sessuali perpetrate in suo danno in data 11.05.2004 da [REDACTED] e [REDACTED], minorenni all'epoca dei fatti.

I. Con atto di citazione notificato in data 18.01.2010, [REDACTED] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Altamura per l'udienza del 27.05.2010 [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], esponendo che: 1) in data 11.05.2004 l'attrice, poco meno che quattordicenne, passeggiando per le vie di Gravina in Puglia, veniva avvicinata da [REDACTED], suo conoscente, che la invitava a salire sul proprio ciclomotore riferendole di doverle comunicare una notizia importante e insisteva affinché la ragazza, che si mostrava titubante, assecurasse la sua richiesta, cosa che effettivamente accadeva; 2) il [REDACTED] conduceva la [REDACTED] presso un immobile di campagna ubicato sulla [REDACTED] per Altamura, di proprietà di [REDACTED], invitandola ad attenderlo ivi dovendo condurre in loco [REDACTED], figlio di [REDACTED]; 3) [REDACTED] e [REDACTED] giungevano sul posto a distanza di pochi minuti, con al seguito una bottiglia di liquore del tipo "Caffè Borghetti" e sollecitavano la ragazza a berne diversi bicchieri; 4) avendo percepito che la [REDACTED] in conseguenza all'alcool assunto non era in grado di opporre resistenza, [REDACTED] la conduceva in un'altra stanza e, dopo averla scaraventata su un letto, le toglieva i pantaloni e gli slip e, bloccandole le gambe, la costringeva ad avere un rapporto sessuale rivolgendosi alla giovane con frasi scurrili; 5) immediatamente dopo, la ragazza chiedeva di poter accedere al bagno e il [REDACTED] le indicava un angolo della stanza ove soddisfare le sue necessità fisiologiche; 6) il [REDACTED], fingendo di assecondare la richiesta della ragazza che voleva fare ritorno a casa, la invitava a salire, unitamente al [REDACTED], sul proprio ciclomotore che dirigeva in una zona buia di campagna dove entrambi la minacciavano di lasciarla sul posto da sola se non avesse acconsentito alla consumazione di un altro rapporto sessuale; 7) la [REDACTED] veniva, pertanto, nuovamente condotta nel rustico di campagna in uso al [REDACTED] e, [REDACTED], dopo averla scaraventata su un divano letto e privata dei suoi indumenti, la costringeva a consumare un altro rapporto sessuale; 8) successivamente il [REDACTED] accompagnava la ragazza nella periferia di Gravina di Puglia



suggerendole la versione da riferire per giustificare la propria assenza e costei cercava ospitalità in casa di una conoscente da dove contattava la propria madre; 9) il giorno successivo la [REDACTED], dopo varie titubanze, riferiva alla genitrice l'accaduto e si recava con ella presso la Stazione dei Carabinieri per sporgere denuncia-querela; 10) a seguito della denuncia si instaurava presso il Tribunale per i Minorenni di Bari il procedimento penale a carico di [REDACTED] e [REDACTED] per i reati di violenza sessuale aggravata in concorso che si concludeva con sentenza di non luogo a procedere essendosi il reato estinto per esito positivo della messa alla prova; 11) i convenuti genitori di [REDACTED] e [REDACTED] dovevano ritenersi solidalmente responsabili degli abusi commessi dai propri figli ai sensi dell'art. 2048 c.c. per colpa in educando ed in vigilando, avendo gli stessi trascurato di impartire un'idonea educazione e lasciando che i minori agissero indisturbati e senza alcuna forma di controllo.

Concludeva, quindi, chiedendo di: *"a) Accogliere la domanda e per l'effetto condannare in via solidale il signor [REDACTED], il signor [REDACTED], la sig.ra [REDACTED], il signor [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] al pagamento in favore dell'istante per la causale di cui in premessa della somma di euro 306.429,37 o a quella maggiore o minore ad accertarsi in corso di causa maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria a partire dalla data dell'evento dannoso all'effettivo soddisfo; 2) con vittoria di compensi, diritti ed onorari di causa".*

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata all'udienza del 27.05.2010, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], si costituivano in giudizio, eccependo in via preliminare la nullità della citazione avendo l'attrice avanzato una richiesta risarcitoria di una somma complessiva a tutti i convenuti senza specificare quali fossero i danni di cui avrebbero dovuto rispondere rispettivamente ed unilateralmente i convenuti, non potendo sussistere una ipotesi di solidarietà.

Inoltre impugnavano e contestavano integralmente le domande così come formulate sostenendo la non corrispondenza al vero delle affermazioni in fatto e delle considerazioni prospettate ex adverso. Contestavano la configurabilità di una responsabilità in capo a [REDACTED], la sussistenza di un nesso eziologico tra i comportamenti di [REDACTED] e i danni patiti, nonché la quantificazione degli stessi. Evidenziavano, altresì, l'esclusione di qualsivoglia forma di responsabilità per colpa di vigilanza e di educazione in capo a [REDACTED] e [REDACTED] in qualità di genitori di [REDACTED].

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata all'udienza del 27.05.2010 si costituivano in giudizio [REDACTED] e [REDACTED] contestando le avverse istanze e chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea.

La causa, istruita mediante prova testimoniale, c.t.u. medico – legale ed acquisizione della copiosa documentazione relativa agli atti del procedimento penale celebrato innanzi al Tribunale per i Minorenni di Bari, veniva stata riservata per la decisione all'udienza del 21.02.2022, previa assegnazione dei termini per



il deposito di comparse conclusionali e repliche.

II. La domanda di risarcimento dei danni proposta da [REDACTED] è fondata e va accolta per quanto di seguito.

III. In via preliminare va rigettata l'eccezione, sollevata dai convenuti, di nullità della citazione per mancata individuazione delle singole responsabilità degli stessi nonché per indeterminatezza della domanda in relazione al *quantum* della pretesa risarcitoria.

Sul punto mette conto rilevare che, nella proposizione di una domanda risarcitoria onere dell'attore, in uno alla esposizione della condotta colpevole di controparte foriera di danno, è quello di descrivere le lesioni patrimoniali e/o non patrimoniali subite per effetto della censurata condotta al fine di consentire al convenuto di comprendere quale sia il nocumento subito eziologicamente riconducibile al proprio contegno, come espressamente statuito dalla Suprema Corte: *“Le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo”* cfr. Cass. Civ. Sez. 3 sent. n. 691/2012).

Invero, dalla disamina del libello introduttivo del giudizio emerge in maniera dettagliata, oltre alla descrizione degli eventi e dei comportamenti colpevoli di controparte, tanto l'elencazione delle lesioni subite dall'attrice con l'indicazione dei postumi invalidanti e della diagnosi riportata, quanto la minuziosa indicazione delle singole voci di danno, sicchè deve ritenersi che la proposizione della domanda risarcitoria abbia puntualmente assolto alle prescrizioni dettate dalla giurisprudenza di legittimità al riguardo.

IV. Venendo alla ricostruzione della vicenda in punto di fatto, va preliminarmente dato atto che nel corso del giudizio sono state acquisite plurime fonti di prova e di convincimento della responsabilità dei convenuti [REDACTED] e [REDACTED]. In particolare si tratta:

1) degli atti del procedimento penale n. 510/2004 incardinato presso il Tribunale per i Minorenni di Bari tra cui vanno annoverati la denuncia-querela sporta in data 12.05.2004 presso la Stazione CC. di Gravina in Puglia da [REDACTED], madre di [REDACTED], nonché dalla stessa minore; il verbale di fermo di polizia giudiziaria operato nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] del 12.05.2004; il verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose redatto dai Carabinieri di Gravina in Puglia del 12.04.2004; il verbale di audizione protetta espletata in sede di incidente probatorio da [REDACTED] dinanzi al GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Bari; i verbali di udienza dinanzi al GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Bari di ammissione al rito abbreviato, l'ordinanza di ammissione alla messa



alla prova e le sentenze di non luogo a procedere per estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.

2) della relazione dei c.t. di parte a firma del dott. [REDACTED] del 02.03.2005 e integrazione del 12.01.2007, della dott.ssa [REDACTED] del 30.08.2006; della relazione medica della dott.ssa [REDACTED]; della certificazione rilasciata dal dott. [REDACTED], dalla dott.ssa [REDACTED] e dalla ASL Dipartimento Salute Mentale; dei verbali di interrogatorio formale reso da [REDACTED] e delle testimonianze rese nell'ambito del presente giudizio;

3) della c.t.u. medico-legale.

V. Dagli atti del procedimento penale n. 510/2004 è emerso che [REDACTED], in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore [REDACTED] (nata l'11.08.1990) in data 12.05.2004 sporgeva presso la Stazione CC. di Gravina in Puglia denuncia – querela nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED], ritenuti responsabili di violenza sessuale aggravata commessa in danno della propria figlia il giorno precedente.

Tale iniziativa determinava l'avvio di un procedimento penale innanzi al Tribunale per i Minorenni di Bari, che si concludeva con sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per positivo superamento della messa alla prova (sentenze n. 200 del 05.05.2006 e 413 del 10.11.2006 emesse dal GUP presso il Tribunale per i Minorenni di Bari).

Ebbene, va preliminarmente chiarito che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., S.U. 26.1.2011, n. 1768), in tema di giudicato soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente, ciò in quanto la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti.

Tali principi di diritto sono stati più di recente ribaditi anche con riferimento all'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova: *“In materia di rapporti tra giudizi civile e penale, la dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova, pur costituendo una modalità alternativa di definizione del giudizio penale, non contiene alcun accertamento di merito in ordine alla sussistenza del reato ed alla responsabilità del minorenne, ne consegue che il giudice civile deve indagare e valutare, alla luce delle*



regole probatorie che governano il giudizio civile e del materiale acquisito, la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, compresa la conseguente sussistenza della responsabilità dei genitori per la condotta del proprio figlio ex art. 2048 c.c.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 sent. n. 31894/2019).

Ciò posto, nella valutazione degli elementi di prova emersi a seguito dell’istruttoria, occorre muovere dal principio di diritto secondo cui *“nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice e in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, questi può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, non espressamente previste dal codice di rito, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo”* (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. III, 26.06.2015 n. 13229).

Una volta escluso ogni tipo di automatismo sotto il profilo dell’accertamento dei fatti al di fuori delle ipotesi codificate dagli artt. 652 e 654 c.p.c. sopra richiamate, deve in altri termini ritenersi che il giudice possa trarre argomenti di prova anche dalle risultanze istruttorie del giudizio penale e dalle valutazioni compiute nella sentenza di primo grado, seppur riformata con declaratoria di estinzione del reato purché chiarisca le ragioni del proprio convincimento.

Ciò in quanto non esiste nel nostro ordinamento, al di fuori dei casi di prova legale, una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il quale può utilizzare come fonte di convincimento, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti, esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o dagli atti del processo penale e effettuando la relativa valutazione con ampio potere discrezionale (Cass. 5009/2009; Cass. 11199/2000; Cass. 11157/1996; Cass. 623/1995): *“Per la formazione del proprio convincimento, il giudice può utilizzare anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, dopo che la relativa documentazione è stata ritualmente prodotta dalla parte interessata”*.

Prove atipiche sono, quindi, gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell’istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletati in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie.

Orbene, non è ostativo alla loro diretta utilizzabilità la circostanza che siano state raccolte al di fuori del processo o la posizione processuale assunta nel giudizio penale dalle parti, poiché il contraddittorio tra le stesse si instaura con la produzione in giudizio, senza che ne derivi alcuna violazione del principio di cui all’art. 101 c.p.c.; la giurisprudenza di legittimità ha, al riguardo, chiarito che: *“nell’ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le dichiarazioni*



scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio” (cfr. Cass. civ. sez. I, 1.09.2015 n. 17392).

Venendo alla vicenda in esame va evidenziato che con la produzione degli atti del procedimento penale, si è instaurato il contraddittorio tra le parti che ben ha consentito ai convenuti di esercitare il proprio diritto di difesa.

Del resto, non può non rilevarsi che gli imputati nel giudizio penale hanno ammesso gli addebiti, dichiarando di essere pentiti dell'accaduto e di essere intenzionati a formulare le rispettive scuse alla [REDACTED] (cfr. verbale di udienza GUP Tribunale per i Minorenni del 27.08.2004).

Ciò posto, in punto di fatto deve ritenersi provato che [REDACTED] in data 11.05.2004 subì abusi sessuali perpetrati da [REDACTED] e [REDACTED] con le modalità e secondo la ricostruzione prospettata nell'atto di citazione.

Invero, già dalla descrizione del rustico di campagna in uso al [REDACTED] cristallizzata nel verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose redatto dai Carabinieri della Stazione di Gravina in Puglia in data 12.05.2004 emergono elementi idonei a corroborare la versione degli accadimenti fornita dalla attrice e tanto sia avuto riguardo al rinvenimento da parte dei militari dei bicchieri in plastica sporchi di sostanza alcolica verosimilmente del tipo “caffè Borghetti” vicini ad una bottiglia in vetro priva di contenuto di colore marrone capovolta all'interno, sia di un fazzolettino in terra sporco presumibilmente di liquido seminale. Giova precisare, altresì, che il richiamato verbale dà atto di una stanza “priva di pavimento e intonaci” a riprova della circostanza che, allorquando all'esito della consumazione del rapporto sessuale con il [REDACTED] la giovane ragazza chiedeva di poter accedere al bagno per espletare le proprie necessità fisiologiche, il [REDACTED] le indicava un angolo della stanza; evidentemente, tutto ciò non collima con la versione offerta nella comparsa di costituzione e risposta di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] nella parte in cui si legge che “il locale era completamente pavimentato con parquet e mai [REDACTED] avrebbe invitato [REDACTED] a soddisfare le sue esigenze fisiologiche in un angolo del suo appartamento”.

Venendo, poi, alle risultanze emerse nel corso dell'istruttoria del presente giudizio devono richiamarsi la testimonianza resa da [REDACTED], medico della famiglia [REDACTED]-[REDACTED], che riferiva di essere stato raggiunto presso la propria abitazione dalla madre della ragazza [REDACTED] in compagnia del cognato [REDACTED] e di essersi messo alla ricerca della giovane sino a quando la [REDACTED] riceveva una telefonata in cui veniva informata che la propria figlia si trovava presso l'abitazione di un'amica; il teste affermava, altresì: “preciso che la minore nella circostanza presentava un atteggiamento



di difesa, tremore e, se mal non ricordo, sudorazione, in atteggiamento pseudo fetale”... “posso confermare che la ragazza non voleva fare visitare”, tanto evidentemente a riprova della condizione di shock in cui versava la [REDACTED].

Anche [REDACTED] forniva una versione del medesimo tenore in ordine alla circostanza di aver accompagnato sua cognata alla ricerca della nipote, di aver coinvolto anche il [REDACTED] in quanto amico di famiglia e che durante le ricerche l'[REDACTED] aveva ricevuto una chiamata con cui veniva informata che sua figlia si trovava a casa di un'amica.

Successivamente all'espletamento delle prove orali veniva disposta ctu finalizzata a valutare l'esistenza e la natura della patologia descritta nell'atto di citazione, nonché la loro riconducibilità causale all'evento dannoso e a determinare la natura dell'invalidità temporanea e parziale, l'esistenza di postumi permanenti e la congruità delle spese sostenute.

Ebbene, nel proprio elaborato peritale, il ctu avuto riguardo al quesito incentrato sulla riconducibilità causale delle patologie accertate all'evento dannoso evidenziava che: *“Appare evidente dalla ricostruzione anamnestica sovraesposta come l'insorgenza di un quadro psicopatologico di disturbo post traumatico da stress inizialmente aggravatosi in seguito con l'insorgenza della deflessione timica ed i disturbi della condotta alimentare, sia contingente e conseguente all'episodio di violenza vissuto. Il dato, già presente nei precedenti elaborati peritali, è suffragato dalla più recente indagine, dai colloqui, nonché dai test psicodiagnostici.... Marcatamente vividi e dolorosi paiono ancora i ricordi dell'evento vissuto, le note di angoscia, di sfiducia, di autosvalutazione e di evitamento sono ancora pregnanti nella vita della perizianda... Dal trauma iniziale, anche in virtù del dato che sia stato compiuto da conoscenti e compaesani, si sono sviluppate conseguenze chiaramente legate da un nesso di causalità... l'umiliazione conseguente all'abuso agito da conoscenti costituisce il substrato del sentimento di autosvalutazione che è emerso nelle indagini”.*

A ben vedere veniva rimarcato il nesso causale delle patologie riscontrate alla perizianda all'episodio di violenza sessuale subito e la permanenza di tali patologie, già accertate in epoca immediatamente successiva all'evento, anche a distanza di oltre un decennio dal fatto impresso nella memoria con ricordi intensi e precisi.

In altre parole, il ctu rassegnava le seguenti conclusioni: *“Si può concludere che [REDACTED] risulti affetta da disturbo depressivo persistente (distimia); disturbo post traumatico da stress; disturbo dell'alimentazione con altra specificazione. Tali patologie accertate presentano una riconducibilità causale all'evento dannoso”.*

Quanto alla natura dell'invalidità temporanea totale e parziale e all'esistenza di postumi di natura permanente, in considerazione della natura cronica dei disturbi riscontrati il ctu ha riconosciuto *“30 giorni*



di invalidità temporanea totale al 100%; 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, nonché un danno biologico per manente nella misura del 25% del totale, con connotazioni altrettanto rilevanti sulla sfera esistenziale del soggetto”.

A tali esiti, frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato e in continua aderenza ai documenti, agli atti e allo stato della perizianda, in ragione della intrinseca persuasività delle motivazioni che li sorreggono e della mancanza di una specifica ed argomentata contestazione ad opera di parti convenute, questo Giudice intende riportarsi. Del resto, per costante giurisprudenza, laddove un fatto non sia percepibile nella sua intrinseca natura se non con cognizioni o strumentazioni tecniche che il Giudice non possiede, o comunque risulti di più agevole, efficace e funzionale accertamento, ove l'indagine sia condotta da un ausiliario dotato di specifiche cognizioni tecnico-scientifiche, la CTU costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova in quanto diretta ad accertare fatti. *“La consulenza tecnica che in genere ha la funzione di fornire al Giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche”* (cfr. Cass. n. 8297/2005).

Tale coacervo di elementi probatori consente di ritenere, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", accertata la responsabilità di [REDACTED] e [REDACTED] in ordine agli abusi commessi in danno di [REDACTED] nel pomeriggio dell'11.05.2004.

Quanto alla responsabilità astrattamente imputabile ai genitori di [REDACTED], ossia [REDACTED] e [REDACTED], e alla madre di [REDACTED], ossia [REDACTED], minorenni all'epoca dei fatti per cui è causa, va parimenti accolta la domanda di parte attrice.

Deve evidenziarsi che, come noto, la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall'art. 2048 cod. civ., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico dall'art. 147 cod. civ. e alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata ad intervenire sui comportamenti non corretti e a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito. Per sottrarsi a tale responsabilità, essi devono pertanto dimostrare di aver impartito al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalità, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la prova di circostanze (quali l'età ormai raggiunta dal minore e le esperienze scolastiche o lavorative da lui eventualmente avute) idonee ad escludere l'obbligo di vigilare sul minore, dal momento che tale obbligo può coesistere con quello educativo, ma può anche non sussistere, e comunque diviene rilevante soltanto una volta che sia stata ritenuta, sulla base del fatto illecito determinatosi, la sussistenza della culpa in educando (Cass. 22 aprile 2009, n. 9556). I criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti



illeciti compiuti dai figli minori consistono, dunque, sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, in relazione al quale potere-dovere assume rilievo determinante il perdurare della coabitazione; sia anche e soprattutto nell'obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l'educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari.

In quest'ultimo ambito rientrano i danni provocati dalle manifestazioni di indisciplina, negligenza o irresponsabilità, nello svolgimento di attività suscettibili di arrecare danno a terzi. D'altra parte se è vero che oggi è sempre più anticipato il momento in cui i minori si allontanano dalla sorveglianza diretta dei genitori, è pur vero che l'obbligo di vigilanza dei genitori non è stato certo annullato, ma assume, piuttosto, contorni diversi; il compito di impartire insegnamenti adeguati e sufficienti ad affrontare correttamente la vita di relazione deve essere assolto, se del caso, anche con maggiore rigore proprio in ragione dei tempi in cui avviene l'emancipazione dal controllo diretto dei genitori (cfr. Cass. n. 3964/2014).

Pertanto, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità posta a loro carico, si richiede ai genitori la prova liberatoria non solo di avere impartito al minore una educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, ma anche di avere poi effettivamente e concretamente controllato che il proprio figlio abbia assimilato l'insegnamento datogli. Nella fattispecie, le risultanze probatorie non appaiono sufficienti a vincere la suddetta presunzione, non ritenendosi a tal fine soddisfacenti le prove raccolte unicamente in riferimento all'istruzione lato sensu impartita ai minori in questione e mancando qualsiasi prova di avere poi effettivamente e concretamente controllato che gli stessi avessero assimilato l'educazione loro impartita.

Ebbene nella vicenda che ci occupa i convenuti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] non hanno dato prova, per sottrarsi a tale presunzione di responsabilità, *"di aver impartito al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalità, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la prova di circostanze (quali l'età ormai raggiunta dal minore e le esperienze lavorative da lui eventualmente avute) idonee ad escludere l'obbligo di vigilare sul minore, dal momento che tale obbligo può coesistere con quello educativo, ma può anche non sussistere, e comunque diviene rilevante soltanto una volta che sia stata ritenuta, sulla base delfatto illecito determinatosi, la sussistenza della "culpa in educando"* (cfr. Cass. n. 9556 del 22/04/2009).

Invero, per un verso, non può non essere valorizzato negativamente in ordine all'imputazione di *culpa in vigilando* di [REDACTED] e [REDACTED] in qualità di genitori di [REDACTED], la circostanza che l'evento delittuoso si consumò all'interno di un appartamento posto al piano superiore della loro abitazione ove consentivano al proprio figlio di intrattenersi sovente in compagnia di amici senza, al contempo, accertarsi del contegno assunto dai ragazzi nel corso di tali incontri. E ciò vale, a maggior ragione, con



riferimento agli accadimenti dell'11.05.2004 atteso che dalla comparsa di costituzione e risposta redatta nell'interesse di [REDACTED] e [REDACTED] si evince che *alle ore 18.45 circa, [REDACTED] ed il figlio [REDACTED] (fratello di Leonardo), affacciati alla finestra, vedevano sopraggiungere [REDACTED] e [REDACTED] che chiedevano loro di avvisare [REDACTED] del loro arrivo.* E allora non è revocabile in dubbio che in una situazione come quella testè descritta, trattandosi di illecito commesso all'interno delle mura domestiche, i genitori del minore [REDACTED] avrebbero dovuto esercitare un controllo, né tantomeno è emersa in alcun modo un contegno di verifica e monitoraggio da parte della madre del [REDACTED].

Parimenti deve ritenersi sussistente la *culpa in educando*, avuto riguardo sia alla gravità dei comportamenti perpetrati abusivi della libertà sessuale e della dignità della danneggiata, sia alle stesse modalità di consumazione dei singoli episodi.

E' difficile, in altri termini, ritenere che i comportamenti tenuti da [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] siano scaturiti da una momentanea intemperanza, profilandosi invece come l'effetto di una violazione cosciente e volontaria.

D'altra parte, ben potendosi assegnare rilievo alle stesse modalità del fatto illecito commesso dai minori, in quanto rivelatori del grado di maturità e di educazione degli stessi, al fine di inferirne la inadeguatezza della educazione impartita e della vigilanza esercitata dai genitori, deve rimarcarsi che, nella specie, è evidente che quanto accaduto nel pomeriggio dell'11.05.2004 sia stato il frutto di un previo concerto tra i due giovani ragazzi che nella pianificazione della giornata non hanno percepito fino in fondo il disvalore delle condotte che si apprestavano a porre in essere, ovvero che pur nella consapevolezza della gravità del proprio contegno hanno, cionondimeno, perseguito l'obiettivo prefissatosi, a riprova della mancanza di adeguata educazione e insegnamenti al vivere civile e al rispetto degli altri consociati.

Inoltre – e non appare superfluo rimarcarlo – anche il contegno del [REDACTED] successivo allo stupro di cui si è reso protagonista, ossia l'indicazione alla [REDACTED] di un angolo del rustico di campagna ove espletare le proprie esigenze fisiologiche contribuisce ad avvalorare il suo contegno di indifferenza, disprezzo e mancanza di rispetto verso la giovane ragazza. E tanto vale, a maggior ragione, anche per quanto concerne i successivi comportamenti allorquando i due giovani hanno coartato la volontà della [REDACTED] intimandole di soddisfare gli istinti del [REDACTED] altrimenti l'avrebbero lasciata nelle campagne isolate ove l'avevano condotta.

Ne consegue che i convenuti vanno ritenuti responsabili in solido con i propri figli per le condotte da questi tenute allorché ancora minorenni, compivano atti di violenza sessuale in danno di [REDACTED] [REDACTED] poco meno che quattordicenne, violando la sua libertà ed intimità.

VI. Nel determinare la somma spettante all'attrice a titolo di risarcimento del danno non



patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica dalla stessa subita, il Tribunale ritiene di fare applicazione delle nuove tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano, anche in considerazione del fatto che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 12408/2011, gli importi in essa contenuti costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza della Corte, il valore da ritenersi "equo", e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità.

Occorre inoltre evidenziare che le predette tabelle prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a «lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale», nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di così detto danno biologico "standard" e di così detto danno morale, apparendo dunque conformi ai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza n. 26972/2008.

In merito alla quantificazione dei postumi del danno biologico permanente il CTU è pervenuto ad una valutazione complessiva del 25% con connotazioni altrettanto rilevanti sulla sfera esistenziale.

In ordine al *quantum debeatur*, tenuto conto dell'età della [REDACTED] all'epoca dei fatti (tredicianni) il danno biologico va liquidato, in valori monetari attuali, nella somma tabellare di €. 89.143,00.

Appaiono, tuttavia, sussistenti specifici elementi che inducono a quantificare il danno non patrimoniale da lei subito in misura superiore ai valori monetari medi indicati nelle citate tabelle, e dunque a procedere ad una personalizzazione del danno, che tenga conto del c.d. danno morale, ancorché ai fini dell'unica liquidazione.

Ebbene, nella valutazione della sofferenza e del dolore vissuto dall'attrice, allorché ella ha preso piena consapevolezza della correlazione tra gli abusi ed i suoi disagi psicologici, assume significativa rilevanza la tenera età in cui furono perpetrati gli abusi (tredici anni) e la compromissione della sua serenità affettiva e relazionale nell'ambito del contesto amicale.

Tali elementi si ritiene che abbiano acuito in maniera esponenziale il suo dolore e la sua sofferenza: sicché avuto riguardo a tale complessivo quadro va riconosciuto in favore di [REDACTED] a titolo di danno biologico permanente con personalizzazione massima al 34%, la somma di €. 119.452,00.

Alla somma innanzi quantificata deve aggiungersi quella destinata a ristorare il danno biologico connesso all'inabilità temporanea la cui durata è stata stimata dal CTU in giorni 30 per l'inabilità temporanea totale al 100%, in giorni 30 per l'inabilità temporanea parziale al 75% e in giorni 60 per l'inabilità temporanea



parziale al 50%, e che facendo partendo dall'importo minimo previsto in tabella pari a €. 99,00 all'attrice andrebbe riconosciuto un importo pari ad €. 8.167,50.

Tuttavia, anche ai fini della quantificazione dell'invalidità temporanea ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'aumento dell'importo giornaliero previsto in tabella sino al massimo ammontante a €. 149,00 per un totale di €. 12.292,50.

Pertanto, avuto riguardo a tale complessivo quadro va riconosciuto in favore di [REDACTED] a titolo di danno non patrimoniale (da invalidità temporanea e di danno morale) la complessiva somma di €. 131.744,50 già rivalutata all'attualità.

Orbene, la cifra capitale all'evidenza debito di valore in quanto posta risarcitoria, liquidata alla data odierna, va maggiorata secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza della Corte di cassazione, sez. un., 17 febbraio 1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore dell'importo al momento dell'illecito, via via rivalutato anno per anno sulla base degli indici Istat del "costo della vita" (accessori che possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio come chiariscono sul punto Cassazione civile, sez. III, 28/04/2010, n. 10193 e Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15928). Poiché la somma liquidata è stata, come detto, determinata al valore attuale della moneta, per il calcolo degli interessi, in applicazione del criterio indicato dalla citata sentenza della S.C, la stessa deve essere previamente devalutata in base ai predetti indici Istat dal momento del fatto e sulla stessa, progressivamente rivalutata da tale data devono calcolarsi gli interessi al tasso legale (ritenuto il più equo valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso, tenuto conto dell'andamento dei tassi d'impiego del denaro nel periodo considerato e non essendovi prova di un danno diverso e maggiore ai sensi dell'art. 1224 c.c.) da calcolarsi annualmente sulle somme via via rivalutate anno per anno sino alla data di deposito della presente sentenza sulla base dell'apposito indice fornito dall' I.S.T.A.T. per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dell'industria (così determinato in via equitativa il danno da ritardo in aderenza ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 17 febbraio 1995 n. 1712; si vedano altresì, tra le tante, Cass. civ., 18 aprile 1996, n. 3666; Cass. civ., 17 gennaio 1996, n. 339).

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti i soli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.civ. (Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648).

Tutte queste somme vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.

A tale somma devono aggiungersi le spese mediche ammontanti a €. 5.007,56 (già rivalutata all'attualità la somma di €. 3.787,87) oltre interessi dal momento del fatto al saldo.

Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, alla



rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite del presente grado di giudizio, nella misura liquidata come in dispositivo, facendo applicazione degli onorari medi di cui al d.m. 55/2014.

Vanno infine poste interamente a carico dei convenuti le spese della c.t.u. espletata, nella misura liquidata in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa [REDACTED], definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED], ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:

- accoglie la domanda e per l'effetto condanna i convenuti in solido fra loro, al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di €. 131.744,50 oltre accessori come in motivazione a titolo di danno non patrimoniale;

- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di [REDACTED] della somma già rivalutata di €. 5.007,56 a titolo di danno patrimoniale, oltre agli interessi legali dalla decisione al soddisfo;

- condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di [REDACTED] delle spese di lite, liquidate per il presente grado di giudizio in €. 13.430,00, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori come per legge;

- pone le spese della c.t.u. espletata, nella misura già liquidata, definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.

Così deciso in Bari, 23.06.2022

Il Giudice
dott.ssa [REDACTED]



